

Roma, 13 maggio 2014

**PROCEDURA APERTA
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RISCOSSIONE TRIBUTI CON
MODALITA’ELETTRONICHE E RITIRO VALORI PRESSO LE SEDI
DELL’AGENZIA ENTRATE- TERRITORIO**

AVVISO N. 2

Con riferimento alla gara d’appalto in oggetto, di cui al Bando di gara prot. n. 2014/46911, in conformità a quanto previsto al punto 1.2 del disciplinare di gara, si fornisce il seguente chiarimento di interesse generale.

1. Con riferimento all’art. 4.2 “Versamento delle Somme riscosse dagli Uffici e Restituzione delle Quietanze di versamento” del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale:

“La Banca, entro il terzo giorno lavorativo successivo alle operazioni effettuate tramite POS o al ritiro dei valori, è obbligata a riversare, con bonifico bancario, le relative somme alla competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, per capo, capitolo e articoli, come indicato nella distinta di versamento e nell’apposita modulistica predisposta dagli Uffici”.

Considerato che le somme riscosse e da riversare derivano sia da pagamenti elettronici sia da pagamenti in contanti ed assegni, per i quali verrà effettuata l’attività di ritiro valori presso le sedi dell’Agenzia delle Entrate-Territorio, confermate che il riversamento delle somme riscosse dovrà essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario anche per il contante e gli assegni ritirati?

Risposta: Si conferma che il riversamento alla competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato delle somme – sia di quelle riscosse in contante o assegni, sia di quelle riscosse mediante pagamenti elettronici - dovrà essere effettuato esclusivamente a mezzo bonifico bancario.

1.a) Con riferimento all’art. 4.2 “Versamento delle Somme riscosse dagli Uffici e Restituzione delle Quietanze di versamento” del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale:

“La Banca, entro il terzo giorno lavorativo successivo alle operazioni effettuate tramite POS o al ritiro dei valori, è obbligata a riversare, con bonifico bancario, le relative somme alla competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, per capo, capitolo e articoli, come indicato nella distinta di versamento e nell’apposita modulistica predisposta dagli Uffici”

Considerato che le somme riscosse dovranno essere riversate alla competente Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato,

- confermate che il riversamento delle somme dovrà essere effettuato direttamente sul/i conto/i corrente/i delle sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato competenti?

- Si chiede di conoscere se le operazioni di riversamento delle somme presso le Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato dovranno essere effettuate su conti correnti già operativi oppure se sia da prevedere l'attività di apertura di conti correnti dedicati presso la Banca fornitrice del servizio.

Risposta: Le somme riscosse dagli Uffici dovranno essere depositate su uno o più conti correnti dedicati, appositamente accesi presso l'Istituto Aggiudicatario. Il numero di conti correnti dedicati da accendere presso l'aggiudicatario rientrano nella discrezionalità esecutiva dell'Istituto di Credito medesimo. Quest'ultimo dovrà, però, garantire l'esatta individuazione degli Uffici versanti (ossia tutte le somme riscosse dovranno essere imputabili ad ogni singolo Ufficio/Agente contabile provinciale dell'Agenzia – Territorio con l'esatta individuazione della causale del versamento, della data e di ogni ulteriore elemento utile al fine di fornire la prestazione in questione a regola d'arte).

Le somme depositate sul/i conti correnti dedicati dell'Istituto di credito aggiudicatario dovranno, poi, essere riversate presso i conti correnti - già operativi - delle competenti Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato, entro i termini e con le specifiche tecniche indicate nel capitolato (cfr. paragrafo 4.2).

I riversamenti dovranno essere effettuati sui codici IBAN dei capitoli di bilancio dello Stato delle sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato competente.

In sede di esecuzione dei bonifici dovranno essere riportati i seguenti elementi minimi essenziali:

- Coordinate bancarie in formato IBAN;
- Causale del versamento;
- Codice fiscale del versante;
- Codice versante
- Eventuali ulteriori elementi indicati dalla normativa di riferimento.

1.b) Si chiede, altresì, di conoscere se la gestione dell'operatività sui conti correnti dedicati richieda particolari modalità operative dettate dalla "normativa di settore" in relazione alla tipologia di servizio svolto.

La gestione dell'operatività sui conti correnti dedicati dovrà essere conforme alla normativa vigente; i versamenti delle somme nelle tesorerie statali dovrà, altresì, rispettare la normativa di settore di cui al D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 9 ottobre 2006 n. 293, alla circolare del

Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 20 dell'8 maggio 2007 nonché successive modifiche ed integrazioni.

- 1.c) Si chiede di conoscere quante siano le Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato competenti e, in particolare, se i conti correnti sui quali effettuare il riversamento delle somme riscosse sono nella misura di 1 per ciascuna Sezione Tesoreria Provinciale.**

Diversamente si chiede di conoscere il numero complessivo dei conti correnti sui quali dovranno essere effettuate le operazioni di riversamento.

Risposta: I riversamenti delle somme dovranno essere effettuati, per conto di ogni singolo Ufficio Provinciale, alla competente Tesoreria Provinciale dello Stato, tenuto conto dei diversi capitoli di competenza. Per ciascun capitolo è indicato un codice IBAN.

A titolo puramente indicativo si rappresenta che giornalmente vengono effettuati per conto di ogni singolo Ufficio Provinciale dell'Agenzia – Territorio alla competente Tesoreria Provinciale dello Stato circa, in media, n. 7 bonifici al giorno (cfr. disciplinare di gara paragrafo 5.2).

I quantitativi evidenziati sono puramente indicativi e potranno essere soggetti a variazione in aumento o in diminuzione in ragione dei diversi capitoli che potranno essere interessati.

I codici IBAN di pertinenza sono disponibili sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato; in ogni caso, si precisa che gli stessi verranno comunicati specificatamente all'aggiudicatario in fase di esecuzione del servizio.

- 2) Si chiede di conoscere l'attuale fornitore del servizio oggetto di gara.**

Risposta: Attualmente il servizio di riscossione tributi con modalità elettroniche e ritiro valori presso le sedi dell'Agenzia delle Entrate-Territorio è svolto dal Gruppo BNP Paribas (Banca Nazionale del Lavoro).

- 3) Si chiede di conoscere il numero complessivo di terminali POS attualmente installati e la loro distribuzione rispetto ai 3 lotti di riferimento**

Risposta: Dai dati storici in possesso dell'Agenzia, presso gli Uffici sono, allo stato, installati complessivamente circa n. 1300 POS, distribuiti all'interno di ciascun lotto nella misura di circa n. 470 nel lotto 1, n. 430 nel lotto 2 e n. 400 nel lotto 3.

Si precisa che i quantitativi indicati sono indicativi e non vincolanti per l'Agenzia che potrà, quindi, variare gli ordinativi sia in aumento che in diminuzione in ragione delle proprie esigenze funzionali ed operative.

4) Con riferimento alla possibilità di partecipare alla gara in RTI, prevista al punto 3.2 “Partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI) e di Consorzi, Società Consortili” del Disciplinare di Gara:

“Con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., oltre alla partecipazione di imprese singole, è ammessa la partecipazione di RTI costituiti o da costituire, di varie tipologie di Consorzi costituiti o costituendi (ordinari, stabili, fra Società cooperative di produzione e lavoro, tra imprese artigiane) e Società consortili costituiti o costituendi”

Considerato che al paragrafo 3.3 “Requisiti necessari per la partecipazione” del Disciplinare di gara si prevede:

“Ferme restando le modalità di presentazione dell’offerta di cui oltre, ai fini dell’ammissione alla gara, il concorrente dovrà dichiarare il possesso dei requisiti prescritti nel Bando di gara e segnatamente:

a) Il possesso delle autorizzazioni e dei requisiti di cui al D.lgs. 385/93 e al DM 161/1998 al punto III.2.1 del Bando di gara (dovrà essere posseduta dai soli soggetti che eseguono la prestazione principale);

b) La non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D.lgs. 163/2006 come indicato al punto III.2.1. del Bando di gara;

c) I requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria richiesti al punto III.2.2. del Bando di gara (dovrà essere posseduta dai soli soggetti che eseguono la prestazione principale);

d) I requisiti tecnico-organizzativi atti a dimostrare l’esistenza dell’organizzazione necessaria all’espletamento dei servizi richiesti al punto III.2.3 del Bando.

In caso di raggruppamento verticale la mandataria dovrà essere una Banca, ai sensi di quanto disposto nell’art. 37, comma 2, D.lgs. 163/2006 e conformemente a quanto indicato nel DM 16.12.1998”

Considerato tuttavia che, sempre al paragrafo 3.3 del Disciplinare di gara si specifica che:

“Per ciascun lotto, in caso di partecipazione in forma associata i requisiti di partecipazione di cui al bando di gara dovranno essere così posseduti:

a) Con riferimento alle situazioni personali di cui alle lettere a) e b) del punto III.2.1 del Bando di gara:

- per i RTI costituiti e costituendi: da ciascuna delle imprese raggruppande”.

4.a) Confermate che è ammessa la partecipazione di un RTI in cui:

- la mandataria – che esegue la prestazione principale – sia in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del TUB;

Risposta: Si conferma

- 4.b) **La mandante – che esegue unicamente la prestazione secondaria – sia un operatore economico specializzato per le attività richieste e che non sia in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del TUB?**

Risposta: Si conferma.

- 5) **Confermate che, in caso di partecipazione alla gara in forma associata di RTI, il requisito di cui al paragrafo III.2.1 lettera a) del Bando di gara “Per ciascun lotto è richiesto: a) autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del TUB” deve intendersi richiesto solo per lo svolgimento dell’attività principale di riscossione tributi con modalità elettronica e, in particolare, in caso di RTI verticale, per la sola impresa mandataria?**

Risposta: In caso di partecipazione di operatori economici in forma raggruppata, è necessario e sufficiente che l’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del TUB sia posseduta dai soli operatori che eseguono la prestazione di riscossione tributi e non anche dalla/e società che esegue/ono la prestazione di trasporto valori.

- 6) **Con riferimento all’art 3.3 “Requisiti necessari per la partecipazione” del Disciplinare di Gara, al quarto capoverso si legge che i requisiti di partecipazione dovranno essere posseduti:**

- alla lettera b): “con riferimento alla capacità economica finanziaria di cui al punto III.2.2 del Bando di Gara (per i soli soggetti che eseguono la prestazione principale):

- Dal RTI o dal consorzio nel suo complesso, in caso di partecipazione in RTI o Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 163/2006. Il predetto requisito dovrà essere posseduto, a pena di esclusione, in misura non inferiore al 40% dalla mandataria ed in misura non inferiore al 10% da ciascuna delle altre imprese facenti parte del raggruppamento o consorzio, fermo restando l’obbligo per il soggetto riunito di possedere il predetto requisito in misura non inferiore al 100%”.

Alla lettera c): “con riferimento alla capacità tecnico-organizzativa di cui al punto III.2.3 del Bando di gara (per i soggetti che eseguono il servizio di trasporto valori):

- Per i RTI costituiti e costituendi: da ciascuna delle imprese raggruppande”.

Ipotizzando un RTI costituendo in cui la mandataria esegue la prestazione principale e la mandante esegue la prestazione secondaria, si chiede:

- 6.a) **Confermate che, il possesso del requisito di cui alla lettera b) debba essere posseduto dalla sola mandataria che esegue la prestazione principale e non dalla mandante che esegue la prestazione secondaria?**

Risposta: Si conferma.

- 6.b:** **Confermate che, il possesso del requisito di cui alla lettera b) debba essere posseduto in misura non inferiore al 40% dalla mandataria che esegue la prestazione principale e in misura non inferiore al 10% dalla mandante che esegue la prestazione secondaria, l'obbligo per il soggetto riunito di possedere il predetto requisito in misura non inferiore al 100%?**

Risposta: I riferimenti di cui alla lettera b) del paragrafo 3.3. del disciplinare di gara si riferiscono esclusivamente ai soggetti che eseguono la prestazione di riscossione tributi con modalità elettronica. Quindi, ad esempio, se la predetta attività principale viene eseguita da un RTI, in ordine al requisito della capacità economico-finanziaria di cui al punto III.2.2 del Bando, la mandataria dovrà essere in possesso del citato requisito nella misura non inferiore 40% e la mandante (che esegua anch'essa la prestazione principale) in misura non inferiore al 10%, con l'obbligo per il soggetto riunito di possedere il predetto requisito in misura non inferiore al 100%.

Per il soggetto/i che esegue/ono il servizio di ritiro valori non è richiesto il possesso del requisito economico –finanziario previsto al paragrafo III.2.2) del bando di gara.

- 6.c:** **Confermate che, nell'ipotesi di partecipazione a tutti i lotti previsti dal bando di gara, e in caso di aggiudicazione degli stessi, il Patrimonio Netto posseduto debba essere calcolato con riferimento alla sommatoria del patrimonio netto richiesto, quale requisito economico e finanziario di partecipazione, per ciascun lotto aggiudicato, e quindi per un importo di riferimento pari a 400.000.000 di €?**

Risposta: Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui al punto III.2) del Bando di gara, il concorrente che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere i requisiti di partecipazione di capacità economica e finanziaria (di cui al punto III.2.2) del Bando di gara) (per la sola prestazione principale) in misura almeno pari al valore più alto richiesto per ogni singolo lotto (cfr. paragrafo 4.3 del disciplinare). Quindi, in caso di partecipazione a tutti i lotti di gara, ossia lotto 1, 2 e 3 il concorrente dovrà dichiarare di possedere un patrimonio netto non inferiore ad € 150 mln (ossia il valore più alto richiesto per i tre lotti in questione).

In ogni caso, per potersi aggiudicare tutti i lotti (lotto 1, 2, 3), il concorrente dovrà possedere un Patrimonio Netto (di cui al punto III.2.2) del Bando di gara) conseguito nell'ultimo esercizio finanziario approvato alla data di pubblicazione del Bando, non inferiore alla sommatoria del patrimonio netto richiesto, quale requisito economico e finanziario di partecipazione, per ciascun lotto aggiudicato (cfr. paragrafo 4.3 del disciplinare).

Quindi, per potersi aggiudicare tutti e tre i lotti di gara, l'operatore economico dovrà possedere un patrimonio netto non inferiore ad Euro 400 mln risultante dalla somma di euro 150 mln (Lotto 1), euro 100 mln (Lotto 2) e euro 150 mln (Lotto 3).

- 6.d: Confermate che il possesso del requisito di cui alla lettera c) debba essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppande, sia che esse eseguano la prestazione principale sia la prestazione secondaria?**

Risposta: Il requisito di capacità tecnico organizzativa di cui al punto III.2.3 del Bando di gara deve essere posseduto da ciascun operatore economico.

Nell'ipotesi di partecipazione in raggruppamento, ciascuna impresa raggruppanda dovrà possedere il requisito in questione necessario per l'espletamento dell'attività che andrà effettivamente ad eseguire.

In particolare, con riguardo all'espletamento del servizio di ritiro valori si precisa che i requisiti tecnico organizzativi previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le abilitazioni di legge, dovranno essere posseduti da tutti gli operatori esecutori della predetta prestazione di ritiro valori.

- 7) Si chiede di conoscere il numero complessivo di Pin Pad attualmente installate e la dislocazione geografica dei punti di accettazione.**

Risposta: Si rinvia alla risposta al quesito n. 3 del presente avviso.

- 8) Con riferimento all'art 2 "OGGETTO DELL'APPALTO", lettera b) del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale: "comodato d'uso, installazione e manutenzione dei terminali POS necessari a consentire il pagamento elettronico con servizio PagoBancomat o con carte prepagate, nonché, alle medesime condizioni, sulla base dei prezzi unitari offerti, di ulteriori terminali POS "integrati" e "non integrati" con il sistema informativo dell'Agenzia"**

- 8.a) Si chiede di chiarire più dettagliatamente che cosa si intenda per "carte prepagate".**

Risposta: Le carte prepagate sono carte non collegate necessariamente ad un conto corrente dell'Istituto emittente, con cui possono essere effettuati acquisti e prelievi in base alle disponibilità ricaricate sulla carta medesima.

Le carte prepagate dovranno essere compatibili con il maggior numero di circuiti possibili (ad esempio: pagobancomat, maestro, visa ecc...).

- 9) L'art. 8 (Penali) dello "Schema di contratto normativo" prevede per i punti B), C), D), E), ed F) un ammontare delle penali che, ancorché formalmente in linea con quanto previsto dall'art. 145 comma 3 del DPR 5 ottobre 2010**

n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12/4/2006 n. 163), appare in realtà assolutamente sproporzionato rispetto all'eventuale danno che nella fattispecie concreta potrebbe derivare alla Stazione appaltante dall'eventuale inadempimento del Fornitore. L'inadempimento comporta infatti una penale rapportata all'intera prestazione contrattuale del relativo lotto, laddove in realtà l'inadempimento del Fornitore potrebbe riguardare una parte assolutamente marginale rispetto alla prestazione relativa al lotto stesso (es.: ipotesi di ritardo nel ritiro giornaliero dei valori su un solo punto di raccolta). Vi chiediamo di confermarci che si tratta di mero refuso e che la penale come indicata possa essere applicata proporzionalmente all'effettivo danno arrecato alla Stazione appaltante e, pertanto, nell'esempio sopra formulato, che la stessa sia rapportata all'importo del mancato ritiro giornaliero dei valori.

Risposta: Le penali trovano applicazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 145 e 298 del DPR 5 ottobre 2010 n. 207. In particolare, nel caso di specie trattandosi di prestazioni articolate in attività principale e secondaria la penale è rapportata al valore netto contrattuale della prestazione principale – attività di riscossione tributi – se l'inadempimento attiene alle relative prestazioni o al valore netto contrattuale della prestazione secondaria se l'inadempimento attiene alle attività comprese in tale seconda categoria.

- 10) L'art. 8 (Penali) dello “Schema di contratto normativo” al punto H) “Servizio di assistenza per malfunzionamenti tecnico-applicativi e disponibilità del servizio di autorizzazione ai pagamenti” rinvia all'art. 4.3.2 del capitolato. Vi preghiamo confermarci che debba intendersi come rinvio all'art. 4.3.1.**

Risposta: Si conferma trattasi di mero refuso. Deve intendersi, pertanto, come rinvio all'art. 4.3.1 del capitolato.

- 11) La Banca si avvale abitualmente e stabilmente nello svolgimento della propria attività industriale di soggetti esterni, sotto la propria responsabilità, per lo svolgimento delle prestazioni analoghe a quelle oggetto della presente procedura (principale e secondaria). Tenuto conto che l'art. 2 (Oggetto dell'appalto) del “Capitolato speciale descrittivo e prestazionale” prevede quanto segue: *conformemente a quanto previsto nell'allegato al DM del 16/12/1998, per lo svolgimento dei servizi appaltati, inoltre, la Banca potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità, di soggetti esterni*, Vi chiediamo conferma che non sia necessario formalizzare un RTI/avvalimento/subappalto con i soggetti/strutture abitualmente utilizzati dalla Banca nello svolgimento della propria attività industriale per lo svolgimento di prestazioni analoghe a quelle oggetto della presente procedura.**

Risposta: Il ricorso a soggetti esterni per l'espletamento del servizio oggetto di gara dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente di settore, ricorrendo, quindi, agli strumenti giuridici previsti dal Codice dei contratti pubblici, peraltro richiamati nella documentazione di gara, ossia partecipazione in RTI/consorzi costituiti ovvero costituendi, avvalimento, contratti di rete, subappalto nei limiti del 30% ai sensi dell'art. 118 D.lgs. 163/2006.

Ad ogni buon conto, si rinvia a quanto già precisato nell'avviso n. 1 del 7 maggio 2014, pubblicato in pari data.

- 12) **L'appendice 4 al capitolato inerente "specifiche tecniche – Modalità elettroniche di pagamento ... " riporta nella "Premessa" l'indicazione che: *I pagamenti elettronici possono essere effettuati da postazioni di lavoro presidiate (POS fisico – casse con Pin Pad) oppure da postazioni di lavoro ubicate in aree self – service (POS virtuale – senza Pin Pad). A tal riguardo tenuto conto che il servizio di pagamento elettronico "POS virtuale" può essere adottato solo attraverso le carte di credito vi preghiamo confermarci che la Procedura di gara consenta l'utilizzo, per quanto riguarda la "prestazione principale" (anche per quanto riguarda i POS fisici), oltre che del circuito Pago bancomat anche di quello delle Carte di credito.***

Risposta: Attualmente non sono installati presso gli Uffici dell'Agenzia – Territorio "POS virtuali" in quanto i pagamenti avvengono nel solo circuito Pago bancomat, ma nulla esclude che in virtù di modifiche legislative o di determinazioni amministrative interne possano essere utilizzate, in futuro, procedure di pagamento con carte di credito, rendendo, pertanto, necessario l'installazione di POS virtuali.

- 13) **L'art. 4.1 (Modalità del ritiro valori) a IV capoverso riporta: *Al riguardo si precisa che oggetto del ritiro sono: le banconote, le monete e gli assegni circolari.* Si chiede, pertanto, conferma che dal ritiro siano esclusi gli assegni bancari.**

Risposta: Si conferma.

- 14) **L'appendice N. 2 al capitolato inerente "operazioni di ritiro, contazione e riversamento valori" riporta al punto 3) Operazioni di contazione III capoverso quanto segue: *Fermi gli obblighi assunti con il contratto, il fornitore si obbliga: - a contare e custodire i valori dell'Agenzia delle Entrate separatamente dai valori e dalle giacenze di altri soggetti, adoperando i mezzi idonei a tal fine.* Vi preghiamo di confermarci che la citata prescrizione sia circostritta alla sola contazione e non anche alla custodia (successivamente all'avvenuta contazione) di valori trattandosi di beni fungibili.**

Risposta: Si conferma

- 15) **L'appendice N. 2 al capitolato inerente "operazioni di ritiro, contazione e riversamento valori" riporta al punto 4) (Disposizioni relative alla videoregistrazione delle attività di contazione) il dettaglio analitico di tali attività. Tenuto conto che i contratti standard tra Banche ed operatori abilitati ai servizi di ritiro, trasporto e contazione valori in alcune parti differiscono dal protocollo di cui all'appendice n. 2 pur tuttavia garantendo altrettanto elevati livelli di sicurezza, vi chiediamo se le disposizioni di cui al punto 4) possano essere adeguate ai contratti normalmente in uso tra Banche ed i Vettori convenzionati e pertanto oggetto di negoziazione ad avvenuta aggiudicazione del servizio.**

Risposta: Si rappresenta che eventuali adeguamenti dei protocolli di sicurezza, afferenti esclusivamente ad aspetti di dettaglio operativi, indicati nell'appendice n. 2 al capitolato potranno essere concordati in fase di esecuzione del servizio, nel rispetto degli standard dei livelli di sicurezza ivi prescritti.

- 16) **Ai sensi del DPR 5/10/2010 n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12/4/2006 n. 163) l'art. 145 (penali e premio di accelerazione) comma 7 ammette, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali. Al fine di consentire l'esercizio di tale disposizione normativa vi chiediamo di confermarci che la segnalazione dell'inadempimento da parte del committente dovrà pervenire entro 60 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.**

Risposta: La Committente potrà contestare l'inadempimento contrattuale nei termini previsti nella documentazione di gara; in mancanza di termini specifici ivi indicati si farà riferimento a quanto disposto dal Codice dei contratti e dal codice civile.

- 17) **L'art. 8 (Penali) dello "Schema di contratto normativo" al punto 5 prevede quanto segue: *Si conviene espressamente che le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere applicata alla Banca, anche qualora il ritardo o l'inadempimento dipendessero da fatto di terzi.* Si chiede conferma che per terzi si intendono esclusivamente i soggetti esterni di cui le banche possono avvalersi per lo svolgimento dei servizi appaltati come indicato nell'allegato al Decreto Dirigenziale 16/12/1998 pubblicato in G.U. n. 296 del 19/12/1998.**

Risposta: La Banca è tenuta a rispondere di ogni inadempimento contrattuale ad esclusione di quello determinato da caso fortuito o forza maggiore ai sensi di quanto disposto nel codice civile.

- 18) **Si chiede di chiarire se, in caso di raggruppamento, il requisito richiamato di cui all'art. III.2.1 del Bando debba essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppande (v. Disciplinare pag. 13 lett. a)) o soltanto da quelle che svolgono la prestazione principale (v. Disciplinare pag. 12 lett. a) punto 3.3).**

Risposta: In caso di partecipazione alla gara di operatori economici in forma associata, in conformità a quanto già indicato nella risposta al chiarimento n. 4 del presente avviso, si conferma che:

- il requisito di cui all'art. III.2.1. lett. a) del Bando di gara (“autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del TUB”) è necessario e sufficiente che sia posseduto da tutte le società che svolgono la prestazione principale di riscossione tributi.
- il requisito di cui all'art. III.2.1. lett. b) del Bando di gara (“non sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, del D.lgs. 163/2006”) deve essere posseduto da tutte le società facenti parte del raggruppamento.

- 19) **Con riferimento alla capacità tecnico-organizzativa di cui al III.2.3 del Bando (Possesso dell’organizzazione necessaria all’espletamento del servizio, incluso il ritiro valori), in caso di RTI, si chiede di chiarire se debba essere posseduto dai soli soggetti che svolgeranno servizio di trasporto valori o da tutti i componenti dell’RTI (cfr. Disciplinare a pag. 13 “c) con riferimento alla capacità tecnico-organizzativa di cui al punto III.2.3. del Bando di gara (per i soggetti che eseguono il servizio di trasporto valori): - per i R.T.I. costituiti e costituendi: da ciascuna delle imprese raggruppande).**

RISPOSTA: Si rinvia a quanto indicato nel chiarimento n. 6.d) del presente avviso.

- 20) **Capitolato, art.4.2: Versamento con bonifico bancario delle somme riscosse dagli uffici sui Conti di Tesoreria Provinciale e Restituzione delle quietanze di versamento. Si chiede se per i versamenti corrispondenti ad importi pagati con sistemi elettronici, la Banca dovrà aprire per ogni Ufficio Provinciale un conto corrente dal quale dovrà effettuare, entro il terzo giorno lavorativo, il bonifico per il versamento in Tesoreria dello Stato delle somme riscosse.**

RISPOSTA: Si rinvia a quanto indicato nella risposta al chiarimento n. 1 del presente avviso.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Santi Marino

Agenzia delle Entrate

Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo - Settore Logistica e Fornitori - Ufficio Gare e Contenzioso
Via Giorgione, 159 - 00147 Roma

Tel. 06.5054.2825 Fax 06.5054.4006 e-mail dc.ammpc.gareecontenzioso@agenziaentrate.it